Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 236 del 9 ottobre 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 9 ottobre 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorsi per titoli in base a graduatoria di merito a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade Statali (A.N.A.S.)

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di disegnatore aggiunto (grado 12°, gruppo C) nel ruolo tecnico del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) Pag. 2

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) » 4

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di geometra (grado 11°, gruppo C) nel ruolo tecnico del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.). » 7

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale contabile dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) » 10

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di aiuto assistente (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) » 13

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di aiutante amministrativo (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) Pag. 16

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a venti posti di capo agente tecnico e a quarantacinque posti di agente tecnico nel ruolo del personale dei capi agenti tecnici ed agenti tecnici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) » 19

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) » 22

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di ingegnere (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.). » 25

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) » 28

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di disegnatore aggiunto (grado 12°, gruppo C) nel ruolo tecnico del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa alla istituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto il decreto reale 1° giugno 1928, n. 1139, concernente l'ordinamento dei servizi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, di soppressione dell'A.A.S.S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, recante aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dai territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, relativo all'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che prevede la sistemazione nei ruoli della predetta Azienda Autonoma delle Strade Statali del personale assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S., in virtù dell'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139;

Ritenuto che nella categoria del personale tecnico di gruppo *C* (disegnatori) esistono sufficienti vacanze sia per l'attuazione del disposto dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con l'osservanza della norma di cui al penultimo comma del successivo art. 56, sia per la sistemazione degli impiegati che si trovano nella condizione di cui al comma prece-

dente e che, pertanto, nel frattempo può provvedersi al concorso per titoli ed alla graduatoria di merito previsti dal citato art. 29 del detto decreto legislativo, per la nomina nel costituendo ruolo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di disegnatore aggiunto (grado 12° gruppo *C*) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (29 maggio 1948), assunto ed inquadrato nella categoria di cui al comma precedente da data anteriore al 10 giugno 1940 nella tabella *C*, annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base alle disposizioni previste dal decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dai documenti di cui al successivo art. 3, dovrà pervenire direttamente all'Azienda Autonoma delle Strade Statali Ufficio personale, via Monzambano n. 10, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificati di godimento dei diritti politici e di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciati dal sindaco del Comune di residenza e legalizzati dal prefetto;

3) diploma originale di licenza di scuola media di 1° grado o titolo equipollente, ovvero copia autentica notarile di esso, debitamente legalizzata.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato, su carta da bollo da L. 24 (il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione), rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

4) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa (bollo da L. 24) per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglia al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

5) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

6) gli aspiranti dovranno presentare, altresì, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio, attestante la natura e la durata del servizio prestato, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione;

7) tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 4) del precedente art. 3, un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 4).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni pubbliche, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'Amministrazione dopo il termine stabilito dall'art. 2. anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione esaminatrice sarà formata ai sensi dell'art. 29, paragrafo *d*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo la classifica riportata nella votazione complessiva che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, tenendo conto:

1) del precedente servizio presso l'A.N.A.S., delle qualifiche riportate, degli incarichi assolti, delle mansioni esercitate;

2) del titolo di studio e delle votazioni riportate;

3) dei risultati in precedenti concorsi nelle Amministrazioni dello Stato;

4) delle pubblicazioni, degli studi sostenuti e di ogni altro titolo culturale o professionale.

Art. 7.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria del concorso stesso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Con successivo decreto Ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di ruolo secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Le nomine stesse saranno effettuate nel limite del numero dei posti resisi disponibili dopo l'applicazione dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e tenuto conto del disposto di cui al penultimo comma del successivo art. 56 del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai nominati in ruolo sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 12°, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1948
Registro Lavori pubblici n. 20, *foglio n.* 268. — DEL GOBBO

(4403)

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni:

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto

13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa alla istituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto il decreto reale 1° giugno 1928, n. 1139, concernente l'ordinamento dei servizi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, di soppressione dell'A.A.S.S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, recante aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dai territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dall'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, relativo all'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che prevede la sistemazione nei ruoli della predetta Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali del personale assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S., in virtù dell'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139;

Ritenuto che nella categoria del personale d'ordine di gruppo *C*) esistono sufficienti vacanze sia per l'attuazione del disposto dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con l'osservanza della norma di cui al penultimo comma del successivo articolo 56, sia per la sistemazione degli impiegati che si trovano nella condizione di cui al comma precedente e che, pertanto, nel frattempo, può provvedersi al concorso per titoli ed alla graduatoria di merito prevista dal citato art. 29 del detto decreto legislativo per la nomina nel costituendo ruolo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito, a posti di alunno d'ordine (grado 13° gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'A.N.A.S.

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (29 maggio 1948), assunto ed inquadrato nella categoria di cui al comma precedente da data anteriore al 10 giugno 1940 nella tabella *C* annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base alle disposizioni previste dal decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dai documenti di cui al successivo art. 3, dovrà pervenire direttamente all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali,

Ufficio personale, via Monzambano n. 10, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificati di godimento dei diritti politici e di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciati dal sindaco del Comune di residenza e legalizzati dal prefetto;

3) diploma originale di licenza di scuola media di 1° grado, o copia autentica notarile di esso, debitamente legalizzata, a titolo equipollente, ad eccezione per coloro che furono inquadrati in applicazione del 1° o del 2° comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato, su carta da bollo da L. 24 (il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione) rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

4) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa (bollo da L. 24) per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalla competente autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, le qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in orginale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

5) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

6) gli aspiranti dovranno presentare, altresì, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio, attestante la natura e la durata del servizio prestato, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione;

7) tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 4) del precedente art. 3, un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 4).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni pubbliche, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'Amministrazione dopo il termine stabilito dall'articolo 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione esaminatrice sarà formata ai sensi dell'art. 29, paragrafo *d*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo la classifica riportata nella votazione complessiva che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli tenendo conto:

1) del precedente servizio presso l'A.N.A.S., delle qualifiche riportate, degli incarichi assolti, delle mansioni esercitate;

2) del titolo di studio e delle votazioni riportate;

3) dei risultati in precedenti concorsi nelle Amministrazioni dello Stato;

4) delle pubblicazioni, degli studi sostenuti e di ogni altro titolo culturale e professionale.

Art. 7.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Con successivo decreto Ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di ruolo secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Le nomine stesse saranno effettuate nel limite del numero dei posti resisi disponibili dopo l'applicazione dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e tenuto conto del disposto di cui al penultimo comma del successivo art. 56 del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai nominati in ruolo sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 13°, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 20, *foglio n.* 269. — DEL GOBBO

(4494)

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di geometra (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa alla istituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto il decreto reale 1° giugno 1928, n. 1139, concernente l'ordinamento dei servizi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogoteneniale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, di soppressione dell'A.A.S.S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, recante aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dai territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dall'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, relativo all'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che prevede la sistemazione nei ruoli della predetta Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali del personale assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S., in virtù dell'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139;

Ritenuto che nella categoria del personale tecnico di gruppo *B* esistono sufficienti vacanze, sia per l'attuazione del disposto dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con l'osservanza della norma di cui al penultimo comma del successivo art. 56, sia per la sistemazione degli impiegati che si trovano nella condizione di cui al comma precedente e che, pertanto, nel frattempo può provvedersi al concorso per titoli ed alla graduatoria di merito previsti dal citato art. 29 del detto decreto legislativo, per la nomina nel costituendo ruolo dell'A.N.A.S.:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di geometra (grado 11° gruppo *B*) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata di vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (29 maggio 1948), assunto ed inquadrato nella categoria di cui al comma precedente da data anteriore al 10 giugno 1940, nella tabella *C* annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base alle disposizioni previste del decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dai documenti di cui al successivo art. 3, dovrà pervenire direttamente all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali Ufficio personale, via Monzambano n. 10, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificati di godimento dei diritti politici e di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciati dal sindaco del Comune di residenza e legalizzati dal prefetto;

3) diploma originale, o copia autentica notarile, debitamente legalizzata, di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889; diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923; diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, numero 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969; diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889, o titolo equipollente.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato, su carta da bollo da L. 24 (il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione), rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

4) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa (bollo di L. 24) per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

5) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanti dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

6) gli aspiranti dovranno presentare, altresì, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio, attestante la natura e la durata del servizio prestato, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione;

7) tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 4) del precedente art. 3, un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 4).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni pubbliche, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'Amministrazione dopo il termine stabilito dall'articolo 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione esaminatrice sarà formata ai sensi dell'art. 29, paragrafo *b)*, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo la classifica riportata nella votazione complessiva che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, tenendo conto:

a) del precedente servizio presso l'A.N.A.S., delle qualifiche riportate, degli incarichi assolti, delle mansioni esercitate;

b) del titolo di studio e delle votazioni riportate;

c) dei risultati in precedenti concorsi nelle Amministrazioni dello Stato;

d) delle pubblicazioni, degli studi sostenuti e di ogni altro titolo culturale e professionale.

Art. 7.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità di procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria del concorso stesso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Con successivo decreto Ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di ruolo secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Le nomine stesse saranno effettuate nel limite del numero dei posti resisi disponibili dopo l'applicazione dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e tenuto conto del disposto di cui al penultimo comma del successivo art. 56 del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai nominati in ruolo sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 11°, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 20, foglio n. 270. — DEL GOBBO

(4405)

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale contabile dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa alla istituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto il decreto reale 1° giugno 1928, n. 1139, concernente l'ordinamento dei servizi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, di soppressione dell'A.A.S.S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, recante aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dai territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dall'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, relativo all'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione della Azienda Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che prevede la sistemazione nei ruoli della predetta Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali del personale assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S., in virtù dell'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139;

Ritenuto che nella categoria del personale contabile di gruppo *B* esistono sufficienti vacanze, sia per l'attuazione del disposto dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con l'osservanza della norma di cui al penultimo comma del successivo art. 56, sia per la sistemazione degli impiegati che si trovano nella condizione di cui al comma precedente e che, pertanto, nel frattempo può provvedersi al concorso per titoli ed alla graduatoria di merito previsti dal citato art. 29 del detto decreto legislativo, per la nomina nel costituendo ruolo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di vice ragioniere (grado 11° gruppo *B*) nel ruolo del personale contabile dell'A.N.A.S.

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (29 maggio 1948), assunto ed inquadrato nella categoria degli aiuto segretari di ragioneria, categoria che per la identità delle funzioni corrisponde a quella dei vice ragionieri, da data anteriore al 10 giugno 1940, nella tabella *C* annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base alle disposizioni previste dal decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dai documenti di cui al successivo art. 3, dovrà pervenire direttamente all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali Ufficio personale, via Monzambano n. 10, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A côrredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificati di godimento dei diritti politici e di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciati dal sindaco del Comune di residenza e legalizzati dal prefetto;

3) diploma originale di licenza di scuola media di 2° grado o titolo equipollente, ovvero copia autentica notarile di esso, debitamente legalizzata.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato, su carta da bollo da L. 24 (il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione), rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

4) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa (bollo di L. 24) per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

5) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

6) gli aspiranti dovranno presentare, altresì, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio, attestante la natura e la durata del servizio prestato, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione;

7) tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 4) del precedente art. 3, un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 4).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni pubbliche, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'Amministrazione dopo il termine stabilito dall'articolo 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicèmbre 1923, n. 2960.

La Commissione esaminatrice sarà formata ai sensi dell'art. 29, paragrafo c), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo la classifica riportata nella votazione complessiva che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, tenendo conto:

a) del precedente servizio presso l'A.N.A.S., delle qualifiche riportate, degli incarichi assolti, delle mansioni esercitate;

b) del titolo di studio e delle votazioni riportate;

c) dei risultati in precedenti concorsi nelle Amministrazioni dello Stato;

d) delle pubblicazioni, degli studi sostenuti e di ogni altro titolo culturale e professionale.

Art. 7.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità di procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria del concorso stesso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Con successivo decreto Ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di ruolo secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Le nomine stesse saranno effettuate nel limite del numero dei posti resisi disponibili dopo l'applicazione dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e tenuto conto del disposto di cui al penultimo comma del successivo art. 56 del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai nominati in ruolo sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 11°, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 20, foglio n. 271. — DEL GOBBO

(4406)

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di aiuto assistente (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 sulle riforme della legge 25 maggio 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa alla istituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto il decreto reale 1° giugno 1928, n. 1139, concernente l'ordinamento dei servizi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, di soppressione dell'A.A.S.S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, recante aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dai territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dall'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, relativo all'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che prevede la sistemazione nei ruoli della predetta Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali del personale assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S. in virtù dell'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139;

Ritenuto che nella categoria del personale tecnico di gruppo *C* (assistenti) esistono vacanze sia per l'attuazione del disposto dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con l'osservanza della norma di cui al penultimo comma del successivo art. 56, sia per la sistemazione degli impiegati che si trovano nella condizione di cui al comma precedente e che, pertanto, nel frattempo può provvedersi al concorso per titoli ed alla graduatoria in merito prevista dal citato art. 29 del detto decreto legislativo per la nomina nel costituendo ruolo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di aiuto assistente (grado 13° gruppo *C*) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 547 (29 maggio 1948), assunto ed inquadrato nella categoria di cui al comma precedente da data anteriore al 10 giugno 1940 nella tabella *C* annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302; in base alle disposizioni previste dal decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32 (lire trentadue), corredata dai documenti di cui al successivo art. 3, dovrà pervenire direttamente all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali - Ufficio personale, via Monzambano n. 10, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire quaranta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificati di godimento dei diritti politici e di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciati dal sindaco del Comune di residenza e legalizzati dal prefetto;

3) diploma originale di licenza di scuola media di 1° grado o titolo equipollente, ovvero copia autentica notarile di esso, debitamente legalizzata.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato, su carta da bollo da lire ventiquattro (il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione) rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

4) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da lire ventiquattro, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello Stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da lire quaranta sul primo foglio e da lire trentadue sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa (bollo di lire ventiquattro) per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita dichiarazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli di mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

5) stato di famiglia, su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

6) gli aspiranti dovranno presentare, altresì, un certificato su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dal capo dell'ufficio, attestante la natura e la durata del servizio prestato, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione;

7) tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, e da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compreso quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 4) del precedente art. 3, un certificato in carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 4).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni pubbliche, fatta eccezione soltanto per

l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale potrà essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Amministrazione dopo il termine stabilito dall'art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione esaminatrice sarà formata ai sensi dell'art. 29, paragrafo *d*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo la classifica riportata nella votazione complessiva che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, tenendo conto:

a) del precedente servizio presso l'A.N.A.S., delle qualifiche riportate, degli incarichi assolti, delle mansioni esercitate;

b) del titolo di studio e delle votazioni riportate;

c) dei risultati in precedenti concorsi nelle Amministrazioni dello Stato;

d) delle pubblicazioni, degli studi sostenuti e di ogni altro titolo culturale e professionale.

Art. 7.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria del concorso stesso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Con successivo decreto Ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di ruolo secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Le nomine stesse saranno effettuate nel limite del numero dai posti resisi disponibili dopo l'applicazione dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e tenuto conto del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 56 del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai nominati in ruolo sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 13°, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 20, foglio n. 272. — DEL GOBBO

(4407)

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di aiutante amministrativo (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Statuto; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa alla istituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto il decreto reale 1° giugno 1928, n. 1139, concernente l'ordinamento dei servizi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233; concernente la concessione ai capi famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, di soppressione dell'A.A.S.S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernente i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 772, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, recante aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dai territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dall'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, relativo all'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che prevede la sistemazione nei ruoli della predetta Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali del personale assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S., in virtù dell'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139;

Ritenuto che nella categoria del personale amministrativo di gruppo *B* esistono sufficienti vacanze sia per l'attuazione del disposto dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con l'osservanza della norma di cui al penultimo comma del successivo art. 56, sia per la sistemazione degli impiegati che si trovano nella condizione di cui al comma precedente e che pertanto, nel frattempo, può provvedersi al concorso per titoli ed alla graduatoria di merito previsti dal citato art. 29 del detto decreto legislativo, per la nomina nel costituendo ruolo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di aiutante amministrativo (grado 11° gruppo *B*) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (29 maggio 1948), assunto ed inquadrato nella categoria degli aiuto segretari amministrativi, categoria che per la identità delle funzioni corrisponde a quella degli aiutanti amministrativi, da data anteriore al 10 giugno 1940 nella tabella *C* annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base alle disposizioni previste dal decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dei documenti di cui al successivo art. 3, dovrà pervenire direttamente all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali - Ufficio personale, via Monzambano n. 10, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del

Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di godimento dei diritti politici e di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciati dal sindaco del Comune di residenza e legalizzati dal prefetto;

3) diploma originale di licenza di scuola media di 2° grado o titolo equipollente, ovvero copia autentica notarile di esso, debitamente legalizzata.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato, su carta da bollo da L. 24 (il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione) rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

4) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa (bollo di L. 24) per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli *orfani di guerra* e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

5) stato di famiglia, su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

6) gli aspiranti dovranno presentare, altresì, un certificato su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dal capo dell'ufficio, attestante la natura e la durata del servizio prestato, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione;

7) tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 4) del precedente art. 3, un certificato in carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 4).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni pubbliche, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'Amministrazione dopo il termine stabilito dall'articolo 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione esaminatrice sarà formata ai sensi dell'art. 29, paragrafo *a*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo la classifica riportata nella votazione complessiva che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, tenendo conto:

a) del precedente servizio presso l'A.N.A.S., delle qualifiche riportate, degli incarichi assolti, delle mansioni esercitate;

b) del titolo di studio e delle votazioni riportate;

c) dei risultati in precedenti concorsi nelle Amministrazioni dello Stato;

d) delle pubblicazioni, degli studi sostenuti e di ogni altro titolo culturale e professionale.

Art. 7.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità di procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria del concorso stesso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Con successivo decreto ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di ruolo secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Le nomine stesse saranno effettuate nel limite del numero dei posti resisi disponibili dopo l'applicazione dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e tenuto conto del disposto di cui al penultimo comma del successivo art. 56 del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai nominati in ruolo sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 11°, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 20, foglio n. 273. — DEL GOBBO

(4408)

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a venti posti di capo agente tecnico e a quarantacinque posti di agente tecnico nel ruolo del personale dei capi agenti tecnici ed agenti tecnici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, numero 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa all'istituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto il decreto reale 1° giugno 1928, n. 1139, concernente l'ordinamento dei servizi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai

concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 21 gennaio 1935, n. 13, concernente l'istituzione del ruolo degli agenti tecnici presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, di soppressione dell'A.A.S.S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, concernente il nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, recante aggiunte all'art. 1° del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatto di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, con il quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che prevede l'istituzione del ruolo del personale dei capi agenti tecnici e degli agenti tecnici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Ritenuto che può provvedersi al concorso per titoli ed alla graduatoria di merito prevista dal citato articolo 31 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per la nomina nel costituendo ruolo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito a venti posti di capo agente tecnico ed a quarantacinque posti di agente tecnico nel ruolo del personale dei capi agenti tecnici ed agenti tecnici dell'A.N.A.S.

Al concorso può partecipare soltanto il personale non di ruolo già dipendente dalla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada (A.A.S.S.) da data anteriore al 10 giugno 1940, in qualità di capo officina, meccanico, conducente di spartineve ed autoveicoli e qualifiche simili, in servizio presso l'A.N.A.S. al 29 maggio 1948, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da lire trentadue, corredata dai documenti di cui al successivo art. 3, dovrà pervenire direttamente all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali Ufficio personale via Monzambano, 10 Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo di lire quaranta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) certificato, su carta da bollo di lire ventiquattro, del sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, su carta da bollo di lire ventiquattro, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato, su carta da bollo di lire ventiquattro, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto;

5) certificato generale, su carta bollata di lire sessanta, del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del tribunale;

6) certificato, su carta bollata da lire ventiquattro, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo di lire ventiquattro, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo di lire quaranta sul primo foglio e di lire trentadue sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti Autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata da regolare documento rilasciato dalle competenti autorità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati od internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, num. 27.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo di lire ventiquattro, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da lire ventiquattro, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo di lire ventiquattro, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, brevetti, patenti di guida di aut veicoli, spartinevè e simili, ecc.) nonchè attestazioni di benemerenze civili e militari, di cui siano in possesso.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

10) eventuali titoli di studio. I candidati che non siano in possesso della licenza elementare dovranno produrre un certificato, su carta da bollo di lire ventiquattro, rilasciato dal capo dell'ufficio attestante che essi sappiano leggere e scrivere.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata di lire ventiquattro, rilasciato dal capo dell'ufficio dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, le mansioni esplica e, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti in carta bollata.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7), un certificato in carta da bollo di lire ventiquattro, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e

la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni pubbliche, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trovasse.

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'Amministrazione dopo il termine stabilito dall'articolo 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà d'invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 4.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione esaminatrice sarà formata ai sensi dell'art. 31, comma 3°, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 5.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli, tenendo conto:

a) dell'anzianità di servizio presso l'A.N.A.S.;

b) delle qualifiche riportate;

c) degli incarichi assolti e delle mansioni esercitate;

d) delle patenti in possesso e delle specializzazioni.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria del concorso stesso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Con successivo decreto Ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di ruolo secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 7.

Ai nominati in ruolo sarà corrisposto lo stipendio iniziale del ruolo del personale degli agenti o capi agenti tecnici a secondo del posto conferito, salvo le eccezioni previste dal regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.:
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 20, foglio n. 277. — DEL GOBBO

(4409)

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa all'istituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto il decreto reale 1° giugno 1928, n. 1139, concernente l'ordinamento dei servizi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, di soppressione dell'A.A.S.S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali e successive integrazioni:

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, recante aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatto di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, con il quale sono stati estesi ai profughi dai territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, numero 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che prevede la sistemazione nei ruoli della predetta Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali del personale non di ruolo assunto da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S. in qualità di usciere;

Ritenuto che nella categoria del personale subalterno esistono vacanze, sia per l'attuazione del disposto dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con l'osservanza della norma di cui al penultimo comma del successivo art. 56, sia per la sistemazione degli impiegati che si trovano nella condizione di cui al comma precedente e che, pertanto, nel frattempo può provvedersi al concorso per titoli ed alla graduatoria di merito previsti dall'art. 31 del detto decreto legislativo per la nomina nel costituendo ruolo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'A.N.A.S.

Al concorso può partecipare soltanto il personale non di ruolo già dipendente dalla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada (A.A.S.S.) da data anteriore al 10 giugno 1940 in qualità di usciere in servizio presso l'A.N.A.S. al 29 maggio 1948, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da lire trentadue, corredata dai documenti di cui al successivo art. 3, dovrà pervenire direttamente all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali - Ufficio personale - via Monzambano, 10 Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo di lire quaranta, rilasciato dall'ufficio dello stato ci-

vile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) certificato, su carta da bollo di lire ventiquattro, del sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, su carta da bollo di lire ventiquattro, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato, su carta da bollo da lire ventiquattro, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto;

5) certificato generale, su carta bollata di lire sessanta, del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del tribunale;

6) certificato, su carta bollata di lire ventiquattro, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui al l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia:

7) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo di lire ventiquattro, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo di lire quaranta sul primo foglio e di lire trentadue sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa (bollo da lire ventiquattro) per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata da regolare documento rilasciato dalle competenti autorità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati od internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo di lire ventiquattro, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo di lire ventiquattro, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzati dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo di lire ventiquattro, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo di lire ventiquattro, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, brevetti, ecc.) nonchè attestazioni di benemerenze civili e militari, di cui siano in possesso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

10) eventuali titoli di studio. I candidati che non siano in possesso della licenza elementare dovranno produrre un certificato, su carta da bollo di lire ventiquattro, rilasciato dal capo dell'ufficio, attestante che essi sappiano leggere e scrivere.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata di lire ventiquattro, rilasciato dal capo dell'ufficio dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, le mansioni esplicate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti in carta bollata.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 6) e 7), un certificato in carta da bollo di lire ventiquattro, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni pubbliche, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trovasse.

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'Amministrazione dopo il termine stabilito dall'articolo 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà d'invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 4.

L'ammissione potrà essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione esaminatrice sarà formata ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 5.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli, tenendo conto:

a) dell'anzianità di servizio presso l'A.N.A.S.;

b) delle qualifiche riportate;

c) degli incarichi assolti e delle mansioni esercitate:

d) dei titoli di studio e delle votazioni riportate.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria del concorso stesso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Con successivo decreto ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di ruolo secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Le nomine stesse saranno effettuate nel limite del numero dei posti resisi disponibili dopo l'applicazione dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 e tenuto conto del disposto di cui al penultimo comma del successivo art. 56 del decreto medesimo.

Art. 7.

Ai nominati in ruolo sarà corrisposto lo stipendio iniziale della categoria degli inservienti, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 20, foglio n. 281. — DEL GOBBO

(4410)

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di ingegnere (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa alla istituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto il decreto reale 1° giugno 1928, n. 1139, concernente l'ordinamento dei servizi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, di soppressione dell'A.A.S.S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, recante aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, relativo all'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che prevede la sistemazione nei ruoli della predetta Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali del personale assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S., in virtù dell'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139;

Ritenuto che nella categoria del personale tecnico di gruppo *A* esistono sufficienti vacanze sia per l'attuazione del disposto dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con l'osservanza della norma di cui al penultimo comma del successivo art. 56, sia per la sistemazione degli impiegati che si trovano nella condizione di cui al comma precedente e che, pertanto, nel frattempo, può provvedersi al concorso per titoli ed alla graduatoria di merito prevista dal citato art. 29 del detto decreto legislativo, per la nomina nel costituendo ruolo dell'A.N.A.S.:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di ingegnere (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (29 maggio 1948), assunto ed inquadrato nella categoria di cui al comma precedente, da data anteriore al 10 giugno 1940 nella tabella *C* annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base alle disposizioni previste dal decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dai documenti di cui

al successivo art. 3, dovrà pervenire direttamente alla Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali Ufficio personale via Monzambano, n. 10 Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificati di godimento dei diritti politici e di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciati dal sindaco del Comune di residenza e legalizzati dal prefetto;

3) diploma originale o copia autentica notarile, debitamente legalizzata, della laurea conseguita o confermata in una Facoltà d'ingegneria o in un Politecnico della Repubblica.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato, su carta da bollo da L. 24, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'istituto che lo ha rilasciato;

4) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa (bollo di L. 24) per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

5) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

6) gli aspiranti dovranno presentare, altresì, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio, attestante la natura e la durata del servizio prestato, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione;

7) tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) del precedente articolo debbono essere in data non superiore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 4) del precedente art. 3, un certificato in carta da bollo

da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 4).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni pubbliche, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'Amministrazione dopo il termine stabilito dall'art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione esaminatrice sarà formata ai sensi dell'art. 29 paragrafo b), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo la classifica riportata nella votazione complessiva che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, tenendo conto:

1) del precedente servizio presso l'A.N.A.S., delle qualifiche riportate, degli incarichi assolti, delle mansioni esercitate;

2) del titolo di studio e delle votazioni riportate;

3) dei risultati in precedenti concorsi nelle Amministrazioni dello Stato;

4) delle pubblicazioni scritte, degli studi sostenuti e di ogni altro titolo culturale e professionale.

Art. 7.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria del concorso stesso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Con successivo decreto ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di ruolo secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Le nomine stesse saranno effettuate nel limite del numero dei posti resisi disponibili dopo l'applicazione dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e tenuto conto del disposto di cui al penultimo comma del successivo art. 56 del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai nominati in ruolo sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 10°, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1948.

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1948
Registro Lavori pubblici n. 20, *foglio n.* 274. — DEL GOBBO

(4411)

Concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo del personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa alla istituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto il decreto reale 1° giugno 1928, n. 1139, concernente l'ordinamento dei servizi dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, di soppressione dell'A.A.S.S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, recante aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, relativo all'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che prevede la sistemazione nei ruoli della predetta Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali del personale assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S., in virtù dell'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139;

Ritenuto che nella categoria del personale amministrativo di gruppo *A* esistono sufficienti vacanze, sia per l'attuazione del disposto dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con l'osservanza della norma di cui al penultimo comma del successivo art. 56, sia per la sistemazione degli impiegati che si trovano nella condizione di cui al comma precedente e che, pertanto, nel frattempo può provvedersi al concorso per titoli ed alla graduatoria di merito previsti dal citato art. 29 del detto decreto legislativo per la nomina nel costituendo ruolo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito a posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (29 maggio 1948), assunto ed inquadrato nella categoria di cui al comma precedente da data anteriore al 10 giugno 1940 nella tabella *C* annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base alle disposizioni previste dal decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, numero 1139.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da lire trentadue, corredata dai documenti di cui al successivo art. 3, dovrà pervenire direttamente all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali — Ufficio personale — via Monzambano, 10, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla

data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire quaranta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificati di godimento dei diritti politici e di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da lire 24, rilasciati dal sindaco del Comune di residenza e legalizzati dal prefetto;

3) diploma originale di laurea o copia autentica notarile di esso debitamente legalizzata.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato, su carta da bollo da lire 24, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'istituto che lo ha rilasciato;

4) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da lire 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da lire 40 sul primo foglio e da lire 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa (bollo da L. 24) per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da lire 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

5) stato di famiglia, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

6) gli aspiranti dovranno presentare, altresì, un certificato, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal capo dell'Ufficio, attestante la natura e la durata del servizio prestato, nonchè la indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione;

7) tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo.

I candidati, che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 4) del precedente art. 3, un certificato in carta da bollo da lire 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 4).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Am-

ministrazioni pubbliche, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'Amministrazione dopo il termine stabilito dall'articolo 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione esaminatrice sarà formata ai sensi dell'art. 29, paragrafo *a*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo la classifica riportata nella votazione complessiva che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, tenendo conto:

1) del precedente servizio presso l'A.N.A.S., delle qualifiche riportate, degli incarichi assolti, delle mansioni esercitate;

2) del titolo di studio e delle votazioni riportate;

3) dei risultati in precedenti concorsi nelle Amministrazioni dello Stato;

4) delle pubblicazioni, degli studi sostenuti, e di ogni altro titolo culturale e professionale.

Art. 7.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria del concorso stesso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Con successivo decreto Ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di ruolo secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Le nomine stesse verranno effettuate nel limite del numero dei posti risultati disponibili dopo l'applicazione dell'art. 28 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e tenuto conto del disposto di cui al penultimo comma del successivo art. 56 del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai nominati in ruolo sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 11°, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 29 del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1948
Registro Lavori pubblici n. 20, *foglio n.* 275. — DEL GOBBO

(4412)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5101977) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.